

# COMUNE DI PRIVERNO

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

*ECONOMICO FINANZIARIO*

**COPIA**

<b>N° 139</b>	<b>OGGETTO:</b> Servizio Tributi.Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico, in data 09.06.2012 nello spazio limitrofo case popolari Osteria dei Pignatari, in data 16.06.2012 nel parcheggio ex scuola Cervi in data 30.06.2012 in p/le Martiri D'Ungheria (spazio giardini) per riunione di culto. Past. Alboreto Francesco per Chiesa Cristiana Evangelica.
<b>DATA</b> 24.05.2012	

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il provvedimento del Sindaco Avv. Umberto Macchi, di nomina della scrivente di Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 07.05.2012 prot. n. 8761, 8762,8763 dal past.Alboreto Francesco, Ministro di Culto delle Chiese Cristiane Evangeliche-Assemblee di Dio in Italia,in qualità di responsabile della Chiesa Cristiana Evangelica sita in Priverno, in Via R.Camilla,27,tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico nello spazio adiacente case Popolari Osteria dei Pignatari per il giorno 09.06.2012, in data 16.06.2012 nel parcheggio F.lli Cervi e in data 30.06.2012 in p/le Martiri D'Ungheria (spazio giardini pubblici) per riunione di culto all'aperto.

Considerato che l'occupazione di suolo pubblico verrà effettuata dalle ore 19,00;

Visto il parere espresso dal Responsabile del locale Comando Vigili Urbani in data 23.05.2012 prot.n 862;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec.Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con

Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Visto il Dec. Legsl.vo 267/2000;

### CONCEDE

al Past. Alboreto Francesco, residente a Ceccano in Via per Frosinone, 137, di occupare il suolo pubblico nelle date, negli orari e nelle modalità e per i motivi sopra citati, a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D. Lgs 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che vengano salvaguardati i diritti di terzi, vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose e persone, venga garantita la pubblica incolumità determinando, altresì, l'esenzione totale dal pagamento del canone di occupazione nel periodo sopracitato, ai sensi dell'art.18 del regolamento vigente;

#### **Il concessionario ha l'obbligo di:**

- premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990;
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;
- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al



termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

- utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto; il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

**Il concessionario decade dalla presente concessione se:**

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO  
F.TO rag. Rachele Mastrantoni**



La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **28 MAG. 2012** ;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912239-912219).

Priverno, lì 24.05.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

F.TO Rag. Rachele Mastrantoni

E' copia conforme all'originale

Priverno, lì 24.05.2012

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO**

**RAG. RACHELE MASTRANTONI**